



**Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Gorizia**

emana il seguente regolamento:

Regolamento Riscossione diretta della quota di iscrizione annuale



Articolo 1

La misura della quota annuale di iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e la modalità di versamento sono fissate dal Consiglio dell'Ordine con apposita delibera giusta il disposto dell'art. 12 D.Lgs n. 139/2005 lettera p). La quota annuale deve essere corrisposta in una o più soluzioni entro le date di scadenza previste dalla delibera consiliare.

Articolo 2

All'iscritto moroso che successivamente alla scadenza, si metta in regola spontaneamente entro 30 giorni dal sollecito da parte della segreteria dell'Ordine, da effettuarsi entro 90 giorni dalle scadenze di cui all'art. 1, non saranno addebitati costi aggiuntivi a titolo di penalità.

Articolo 3

Successivamente alla comunicazione di cui all'art. 2, e a seguito dell'accertamento da parte del Consiglio dell'Ordine degli iscritti morosi, gli stessi saranno invitati con lettera raccomandata a regolarizzare la propria posizione entro e non oltre 30 giorni. L'iscritto, a seguito di tale invito sarà tenuto a versare oltre alla quota dovuta, una somma di € 50,00 a titolo di spese di segreteria.

Articolo 4

Scaduto il termine di cui all'art. 3, nei confronti degli iscritti morosi il Consiglio apre l'istruttoria del Procedimento Disciplinare, prevista dall'art. 50 del D.Lgs in epigrafe, per la pronuncia, a carico dell'iscritto inadempiente, della **sospensione per morosità** prevista dall'art. 54 dello stesso Decreto.

Sentito l'iscritto secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 50 già citato, esperite le formalità previste e accertato il mancato pagamento nel termine ultimo concessogli (15 dicembre) il Consiglio pronuncia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, la sospensione per morosità che permane fino a che l'iscritto non dimostri di aver spontaneamente pagato le somme dovute.

Nel caso in cui, decorso il termine di un anno dalla notifica del provvedimento di sospensione, l'iscritto non abbia ottemperato, il Consiglio mette in atto la procedura di cancellazione con le modalità previste nell'art. 7 comma 3 del Regolamento per la riscossione dei contributi approvato dal Consiglio Nazionale.

Il presente regolamento entra in vigore a partire dal 01/01/2010.